

POLITICA WHISTLEBLOWING

Decreto Legislativo 24/2023 – attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937

INDICE

PREMESSA	1
DESTINATARI	1
CAMPO DI APPLICAZIONE	1
DEFINIZIONI.....	2
RIFERIMENTI NORMATIVI	3
1. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA.....	3
1.1 TRASMISSIONE	3
1.2 RICEZIONE	3
1.3 GESTIONE E ARCHIVIAZIONE.....	4
2. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA.....	4
3. DIVULGAZIONE PUBBLICA.....	5
4. TUTELA DEL SEGNALANTE.....	5
5. SISTEMA DISCIPLINARE	6
5.1 MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI	6
5.2 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI DESTINATARI	7

PREMESSA

La presente politica ha lo scopo di offrire istruzioni chiare e precise al segnalante in merito a oggetto, contenuti, destinatari, modalità e canali di trasmissione della segnalazione, nonché in merito alle forme di tutela che gli vengono offerte in conformità alla legislazione vigente, allo scopo di favorire l'emersione di tutte le fattispecie di illecito e incentivarne le segnalazioni.

Inoltre, la presente politica fornisce le indicazioni per accedere, in presenza di specifiche condizioni, al canale di segnalazione esterno predisposto dall'ANAC.

Infine, vengono riportate le condizioni richieste per poter procedere a una divulgazione pubblica.

DESTINATARI

Sono "Destinatari" della presente politica tutti coloro che operano nel contesto lavorativo di HPC Italia S.r.l., di seguito la Società, così come definiti all'art. 3 del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 e s.m.i.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente politica disciplina il processo di trasmissione, ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni effettuate dai Destinatari, inerenti a violazioni così come definite all'art. 2, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 24/2023 e s.m.i.

Sono escluse dal perimetro di applicazione della presente politica le segnalazioni inerenti a:

- Contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate, salvo che siano collegate o riferibili alla violazione di norme o di procedure interne
- Violazioni disciplinate in via obbligatoria da atti dell'Unione europea o nazionali, come indicato nell'art. 1, co. 2, lett. b), del D.Lgs. 24/2023 e s.m.i.
- Violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Ue
- Fatti o circostanze rientranti nell'applicazione di disposizioni nazionali o dell'Ue in materia di informazioni classificate, segreto forense o medico e di segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali
- Fatti o circostanze rientranti nell'applicazione di disposizioni nazionali in materia di procedura penale, di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio Superiore della Magistratura, in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica
- Fatti o circostanze rientranti nell'applicazione di disposizioni nazionali in materia di esercizio e tutela del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezioni contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali
- Situazioni di conflitto di interessi, a meno che siano rilevanti ai sensi del modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società

- Reclami commerciali
- Richieste di esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali nei confronti della Società (c.d. diritti privacy), ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR), a meno che siano rilevanti ai sensi del modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società

DEFINIZIONI

Violazioni → comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società e che consistono in:

- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o violazioni del modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società
- Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Ue o nazionali indicati nell'allegato al D.Lgs. 24/2023 e s.m.i.
- Illeciti di cui all'art. 2, co. 1, lett. a), num. 3) del D.Lgs. 24/2023 e s.m.i.
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Ue
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Ue

Informazioni sulle violazioni → informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'art. 3, co. 1 o 2, D.Lgs. 24/2023, nonché gli elementi riguardanti condotte volte a occultare tali violazioni

Gestore delle segnalazioni → Soggetto esterno al quale è stato affidato il compito della gestione complessiva delle segnalazioni

Segnalazione o Segnalare → la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interno della Società

Persona segnalante → la persona fisica che effettua la segnalazione di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo

Contesto lavorativo → le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'art. 3, co. 3 o 4 del D.Lgs. 24/2023, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione

Ritorsione → qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto

Riscontro → comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione

Seguito → l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR)
- Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea (cd. Whistleblowing)
- D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica)
- D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali)
- D.Lgs. 24/2023 recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937

1. CANALE DI SEGNALEZIONE INTERNA

In conformità alla legislazione vigente, la Società si è dotata di un idoneo canale di segnalazione interna attraverso la piattaforma online EQS Integrity Line, accessibile dalla propria pagina web <https://hpc.ag/it/>.

La gestione del canale è interamente affidata a un soggetto terzo qualificato, Development Compliance Partners S.r.l., di seguito indicato come il Gestore.

1.1 TRASMISSIONE

Tutti i Destinatari hanno il diritto di presentare segnalazioni circostanziate inerenti a violazioni così come definite all'art. 2, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 24/2023 e s.m.i., e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

La segnalazione interna può essere presentata cliccando sull'apposita voce presente sulla pagina web della Società <https://hpc.ag/it/>. Si aprirà una finestra che consentirà di:

- Inviare una segnalazione in forma scritta oppure in forma orale
- Richiedere un incontro diretto con il Gestore

In ogni caso è garantita, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia e modulatori vocali, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La segnalazione, allo scopo di assicurare una più adeguata attività di indagine, deve essere sufficientemente documentata, circostanziata e tempestiva, in modo tale da fornire tutti gli elementi utili allo svolgimento delle dovute verifiche.

Nello specifico, la segnalazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- La data e il luogo in cui il fatto oggetto di segnalazione è avvenuto
- Una descrizione completa e dettagliata del fatto e delle modalità con cui se ne è venuti a conoscenza
- Le generalità, il ruolo ricoperto o altri elementi che possano consentire l'identificazione di colui/coloro che ha/hanno posto in essere il fatto segnalato

1.2 RICEZIONE

La ricezione delle segnalazioni è affidata al Gestore, l'unico soggetto autorizzato ad accedere al contenuto delle segnalazioni attraverso apposite credenziali.

Nell'esecuzione dei suoi compiti, il Gestore è tenuto a:

- Rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione
- Se quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, acquisire i necessari elementi integrativi mediante l'interlocuzione diretta con la persona segnalante
- Dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute
- Mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante
- Fornire riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione

1.3 GESTIONE E ARCHIVIAZIONE

Tutte le segnalazioni sono registrate nella piattaforma online EQS Integrity Line, che costituisce il database riepilogativo dei dati essenziali delle segnalazioni e della loro gestione tracciata tramite workflow. Inoltre, la piattaforma assicura l'archiviazione di tutta la documentazione allegata alle segnalazioni, nonché di quella prodotta o acquisita nel corso delle attività di analisi.

La consultazione delle informazioni presenti sulla piattaforma EQS Integrity Line è riservata al Gestore, abilitato con specifici profili funzionali di accesso al sistema, tracciati attraverso log.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

2. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione ([www. https://www.anticorruzione.it/](https://www.anticorruzione.it/)).

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna soltanto se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- Il canale di segnalazione interna non è attivo oppure non è conforme all'art. 4 del D.Lgs. 24/2023
- La persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito nei termini previsti
- La persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito oppure che possa determinare il rischio di ritorsione
- La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

- La persona segnalante abbia fondati motivi per ritenere che il Gestore versi in un'ipotesi di conflitto di interessi (a titolo esemplificativo, nel caso in cui la segnalazione abbia ad oggetto una violazione posta in essere dal Gestore delle segnalazioni o nel caso in cui quest'ultimo voglia effettuare una segnalazione)

L'ANAC pubblica sul proprio sito internet, in una sezione dedicata, facilmente identificabile e accessibile, le informazioni sulle modalità per presentare una segnalazione esterna.

3. DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il segnalante può effettuare una divulgazione pubblica rendendo di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone quando:

- Ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna oppure ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e alle stesse non è stato dato riscontro nei termini previsti
- Ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse
- Ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto

4. TUTELA DEL SEGNALANTE

Ogni trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D.Lgs. 24/2023 e in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR.

La Società assicura la riservatezza e l'anonimato del segnalante al fine di escludere l'ipotetico rischio di ritorsioni e/o discriminazioni a carico di chi effettua la segnalazione.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante. In particolare:

- Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante può essere rivelata solo:
 - Se la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato
 - In presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità
- Nell'ambito del procedimento instaurato in seguito a segnalazioni interne o esterne, l'identità della persona segnalante può essere rivelata solo:
 - Se la rivelazione dell'identità del segnalante o di qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta
 - In presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità

In entrambi i casi sopracitati è data preventiva comunicazione scritta al segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Nei confronti del segnalante non è consentita alcuna forma di ritorsione o discriminazione avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla denuncia, intendendo con misure discriminatorie qualsiasi azione disciplinare ingiustificata, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Di seguito sono indicate talune fattispecie che, qualora siano poste in essere in ragione della segnalazione costituiscono ritorsioni:

- Il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti
- La retrocessione di grado o la mancata promozione
- Il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro
- La riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro
- La sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa
- Le note di merito negative o le referenze negative
- L'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria
- La coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo
- La discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole
- La mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione
- Il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine
- I danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi
- L'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore nell'industria in futuro
- La conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi
- L'annullamento di una licenza o di un permesso
- La richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici

5. SISTEMA DISCIPLINARE

È vietata ogni forma di abuso della segnalazione quale, a titolo esemplificativo, la volontà di diffamazione o calunnia, l'utilizzo improprio o l'intenzionale strumentalizzazione dell'istituto.

5.1 MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI

In ottemperanza all'art. 21 del D.Lgs. 24/2023, la Società si riserva di perseguire l'utilizzo distorto dello strumento (l'abuso del diritto), irrogando in proporzione alla gravità della fattispecie una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- Ammonizione verbale
- Ammonizione scritta

- Multa
- Sospensione
- Licenziamento.

Il sistema disciplinare è stato configurato nel puntuale rispetto di tutte le disposizioni di legge in materia di lavoro. Non sono state previste modalità e sanzioni diverse da quelle già codificate e riportate nei contratti collettivi e negli accordi sindacali. Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicabile prevede infatti una varietà di sanzioni in grado di modulare, sulla base della gravità dell'infrazione, la sanzione da comminare.

5.2 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI DESTINATARI

La Società si riserva di perseguire l'utilizzo distorto dello strumento (l'abuso del diritto) da parte degli altri destinatari tramite la previsione di specifiche clausole contrattuali, ma anche attraverso le opportune azioni giudiziali di tutela della Società.

A titolo esemplificativo, tali clausole potranno prevedere la facoltà di risoluzione del contratto da parte della Società nei casi più gravi, o l'applicazione di penali, per le violazioni minori.